



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **66**

in data **28/03/2019**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemiladiciannove** addì **28 - ventotto** - del mese **marzo** alle ore **10:05** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

AUTORIZZAZIONE AD IMPUGNARE, CON RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE, LA SENTENZA N. 2338/2018 RESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA IN UN CONTENZIOSO TRA IL COMUNE E REGGIO EMILIA FIERE SRL

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
SASSI Matteo	Vice Sindaco	NO
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
FORACCHIA Serena	Assessore	SI
MARAMOTTI Natalia	Assessore	SI
MARCHI Daniele	Assessore	NO
MONTANARI Valeria	Assessore	NO
PRATISSOLI Alex	Assessore	NO
TUTINO Mirko	Assessore	SI

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **CARBONARA Dr. Roberto Maria**

LA GIUNTA COMUNALE**Premesso:**

- che con avviso di classamento ed attribuzione di rendita catastale del 24/5/2008 l'Agenzia del Territorio di Reggio Emilia disponeva la variazione da E/9 a D/8 della categoria catastale degli immobili di proprietà Sofiser S.r.l. siti in via Filangieri n.15, costituenti il centro fieristico di Reggio Emilia;
- che l'U.O.C. Gestione Tributi Comunali, preso atto della suddetta variazione ed in recepimento delle relative risultanze catastali, con avvisi di accertamento nn. 189/2013/2008, 190/2013/2009, 191/2013/2010 e 192/2013/2011 del 7/3/2013 e n. 9/2012 del 5/6/2013 contestava a Reggio Emilia Fiere S.r.l. (già Sofiser S.r.l.) l'omesso versamento dell'ICI per gli anni dal 2008 al 2011 e dell'IMU per l'anno 2012 in riferimento agli immobili in questione e richiedeva il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni per un importo complessivo di € 191.550,00 per il 2008, € 187.926,00 per il 2009, € 187.164,00 per il 2010, € 186.436,00 per il 2011 ed € 275.181,00 per il 2012;
- che Reggio Emilia Fiere S.r.l. impugnava i suddetti avvisi con cinque separati ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia pervenuti al Comune in data 7/10/2013 ed acquisiti ai nn. 29184/13, 29200/13, 29202/13, 29205/13 e 29206/13 di P.G.; in particolare la ricorrente richiama la sentenza n.92 del 2/2-1/6/2010 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia aveva accolto il ricorso presentato da Sofiser S.r.l. contro l'Agenzia del Territorio avverso la variazione da E/9 a D/8 della categoria catastale degli immobili;
- che in tutti i suddetti giudizi tributari il Comune si costituiva a mezzo del Dirigente del Servizio Servizi ai Cittadini e presentava le proprie controdeduzioni;
- che nelle more della definizione dei giudizi di cui sopra, la Commissione Tributaria Regionale di Bologna, con sentenza n.2101/10/14, in parziale riforma della decisione in primo grado relativa alla variazione catastale degli immobili, confermava la categoria catastale D/8, riducendo tuttavia di un terzo la rendita;
- che con sentenza n. 78/01/15, emessa in data 16/1/2015 e depositata in data 10/3/2015, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, previa riunione dei cinque ricorsi avverso gli avvisi di accertamento del tributo, preso atto della decisione della Commissione Tributaria Regionale nel giudizio relativo alla variazione catastale, disponeva che le maggiori imposte accertate dal Comune venissero ridotte di un terzo e dichiarava non dovute le sanzioni irrogate;
- che con ricorso in appello depositato in data 22/10/2015 il Comune, a mezzo del Dirigente del Servizio Entrate, impugnava la suddetta sentenza avanti la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna chiedendone la riforma sia nella parte in cui applicava l'esito del contenzioso catastale a tutte le annualità

contestate (e non – come avrebbe invece dovuto fare – solo alle annualità 2008, 2009 e 2010 [quest'ultima limitatamente al periodo gennaio-agosto]), che nella parte in cui dichiarava non dovute le sanzioni irrogate;

- che con sentenza n. 2338, emessa in data 7/5/2018 e depositata in data 8/10/2018, la Sezione n.5 della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna accoglieva solo in parte l'appello del Comune (ALL.1);

Vista la nota del 19/3/2019 con la quale l'Ufficio Contenzioso Tributario chiede al Servizio Legale comunale di proseguire il contenzioso innanzi alla Corte di Cassazione;

Considerato opportuno e necessario impugnare la suddetta sentenza in considerazione: a) del mancato accoglimento della domanda del Comune di confermare le sanzioni irrogate; b) degli errori nei quali è incorsa la Commissione Tributaria Regionale laddove sostiene che la sentenza n.2101/10/14 relativa al contenzioso catastale ha ridotto “ad un terzo” (e non invece “di un terzo”) la rendita, nonché laddove dispone l'annullamento (e non invece la “rideterminazione”) degli atti impositivi coperti dalla statuizione della sentenza medesima (ALL.1);

Ritenuto pertanto di impugnare, con ricorso alla Corte di Cassazione, la sentenza n.2338 emessa dalla Sezione n.5 della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna in data 7/5/2018 e depositata in data 8/10/2018, conferendo l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune all'avv. Francesca Ghirri del Servizio Legale comunale, con ogni più ampio mandato e facoltà, anche in ordine all'eventuale nomina di un domiciliatario in Roma;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Richiamato l'art. 34, lett. e), dello Statuto Comunale;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1) di autorizzare il Sindaco ad impugnare, con ricorso alla Corte di Cassazione, la sentenza n.2338 emessa dalla Sezione n.5 della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna in data 7/5/2018 e depositata in data 8/10/2018;

2) di incaricare della rappresentanza e difesa del Comune l'avv. Francesca Ghirri del Servizio Legale comunale, conferendole ogni più ampio mandato e facoltà, anche in ordine all'eventuale nomina di un domiciliatario in Roma.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrono particolari motivi d'urgenza, dovendosi procedere alla notifica del ricorso in Cassazione entro il termine ultimo di lunedì 8 aprile 2019;

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

IL SEGRETARIO GENERALE

CARBONARA Dr. Roberto Maria